CAMERA DEI DEPUTATI N. 1891

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SPADONI, DAVIDE AIELLO, ALAIMO, ASCANI, BOLOGNA, BRUNO, BUOMPANE, CASA, CATALDI, CIPRINI, COSTANZO, DADONE, D'ARRANDO, SABRINA DE CARLO, DE GIROLAMO, DEIANA, DEL MONACO, ERMELLINO, FICARA, GALIZIA, GIORDANO, GRIMALDI, GRIPPA, IANARO, IOVINO, LAPIA, LATTANZIO, LOMBARDO, MACINA, MAMMÌ, ALBERTO MANCA, MANZO, MARIANI, MARINO, NAPPI, NESCI, NITTI, PARENTELA, PENNA, PERANTONI, PIGNATONE, ROMANIELLO, ROBERTO ROSSINI, SCANU, SCERRA, SERRITELLA, SIRAGUSA, SUT, TERMINI, ELISA TRIPODI, VILLANI, LEDA VOLPI, ZENNARO, ZOLEZZI

Modifica all'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di inserimento delle donne vittime di violenza nelle categorie protette ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro

Presentata il 5 giugno 2019

ONOREVOLI COLLEGHI ! – In Italia, purtroppo, i casi di femminicidio e di donne maltrattate continuano ad aumentare, rendendo la situazione sempre più grave e allarmante. Secondi i dati EURES, nei primi dieci mesi del 2018 sono state 106 le vittime di femminicidio in Italia, con un aumento percentuale del 30 per cento rispetto al 2017. Nel 2016 in Italia sono state uccise 115 donne, 120 nel 2015, 117 nel 2014 e ben 138 nel 2013.

Secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, nel 2017, 49.152 donne si sono rivolte a un centro anti violenza, il 59 per cento delle quali ha iniziato un percorso di uscita dalla violenza (29.227 donne).

Il 28 maggio 2013, la Camera dei deputati ha approvato all'unanimità il disegno di legge di ratifica della Convenzione del

Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2013 e per ciò detta « Convenzione di Istanbul », e, sempre all'unanimità, il Senato ne ha approvato in via definitiva la ratifica il 19 giugno 2013 (legge 27 giugno 2013, n. 77). Tale Convenzione, all'articolo 8 (Risorse finanziarie) stabilisce che: « La Parti stanziano le risorse finanziarie e umane appropriate per un'adeguata attuazione di politiche integrate, di misure e di programmi destinati a prevenire e combattere ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compresi quelli realizzati dalle ONG e dalla società civile ».

All'articolo 18 (Obblighi generali), comma 3, viene disposto, inoltre, che le Parti si accertano che le misure adottate mirino ad accrescere l'autonomia e l'indipendenza economica delle donne vittime di violenze. All'articolo 20 (Servizi di supporto generali) si prevede che: « Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi destinati a facilitare il loro recupero. Tali misure includeranno, se necessario, dei servizi quali le consulenze legali e un sostegno psicologico, un'assistenza finanziaria, alloggio, istruzione, formazione e assistenza nella ricerca di un lavoro ».

La presente proposta di legge si colloca in tale drammatico contesto, in cui urgono interventi specifici per agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro delle donne maltrattate. L'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, garantisce che una quota di riserva sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di 50 dipendenti sia attribuita in favore di determinati soggetti: orfani, coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati. La predetta quota è pari a un'unità di personale per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da 51 a 150 dipendenti, mentre per i datori di lavoro che occupano più di 150 dipendenti la quota di riserva si applica nella misura dell'1 per cento.

Per completezza, si ricorda che con la legge n. 4 del 2018, all'articolo 6, è stata introdotta la quota di riserva « anche ai figli orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore medesimo dal coniuge, anche se legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza, condannati ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), ovvero secondo comma, del codice penale ».

Con la presente proposta di legge, quindi, si modifica l'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, inserendo fra le categorie protette anche le donne vittime di violenza domestica inserite nei percorsi di protezione attivati dai servizi sociali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole: « per tali cause, » sono inserite le seguenti: « delle donne vittime di violenza domestica inserite nei percorsi di protezione attivati dai servizi sociali, ».

18PDL0074630